

che a nulla di concreto approderebbe un'istruttoria, ad unanimità ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione delle elezioni del Collegio di Pisa nelle persone degli onorevoli Dini Ulisse, Simonelli Ranieri, Morelli Gismondo, Orsini-Baroni Francesco. »

Se niuno chiede di parlare porrò a partito le conclusioni della Giunta per le elezioni, intorno alle elezioni contestate del Collegio di Pisa; conclusioni che sono per la convalidazione delle elezioni stesse.

(La Camera approva).

Dichiaro convalidate le elezioni degli onorevoli Dini, Simonelli, Morelli e Orsini-Baroni a deputati del Collegio di Pisa, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

### Giuramento del deputato Ruspoli.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Ruspoli, lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

**Ruspoli.** Giuro.

### Svolgimento di interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'interpellanze.

La prima iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Barzilai, intorno all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 per Roma, riguardante servizi di pubblica beneficenza.

L'onorevole Barzilai ha facoltà di svolgere questa sua interpellanza.

**Barzilai.** Onorevoli colleghi, per questa mia interpellanza si potrebbe ripetere l'oraziano:

*Si fractus illabatur orbis  
Impavidum ferient ruinae.*

Vi sono passati sopra due ministri del tesoro, una nota di variazioni, due mesi di tempo ed una crisi di Gabinetto, ed io sono ancora qui a chiedere alla vostra cortesia di poterla svolgere e con una certa ampiezza. Egli è che essa tende a chiarire e a denunziare alcuni dubbi ed alcuni errori radicati nella legge per Roma, che i provvedimenti di successivi ministri non hanno tolto, che il decorso del tempo ha aggravato e che dall'energia dei ministri attuali aspettano provvedimenti efficaci.

Io, che avrei dovuto parlare ad un Ministero di impenitenti, parlo a un Ministero di conver-

titi. Infatti, su quel banco dall'onorevole Nicotera all'onorevole Ferraris, dall'onorevole Chimirri all'onorevole Di Rudinì, sono uomini i quali, dal più al meno, hanno tutti combattuto l'ultima legge di Roma. Onde si direbbe quasi che della loro assunzione al potere, in un momento difficile per l'amministrazione dello Stato, sia stato assunto come criterio di capacità amministrativa l'opposizione a quella legge.

La Camera comprenderà perfettamente che io non ho scelto questo momento per venire a chiedere nuove erogazioni di fondi per la città di Roma; a me basta di ottenere dall'onorevole ministro delle risposte rassicuranti intorno all'interpretazione della legge votata.

Ma poichè la sola enunciazione di alcune di queste interpretazioni hanno rinfocolato l'artificioso pregiudizio che rappresenta Roma come un'eterna accattona al bilancio dello Stato, mi giova di riassumere con poche parole la legislazione votata dal Parlamento, nei rapporti tra l'Italia e la sua capitale.

Sarò il più possibilmente breve.

In ordine cronologico, abbiamo innanzi tutto la legge del 1873, per la soppressione delle corporazioni religiose, legge che non doveva avere scopo fiscale, legge per la quale al Comune vennero 500,000 o 600,000 lire, ed al Governo sei o sette milioni, senza contare le espropriazioni, per cui il capitale di 75 milioni venne acquistato per otto e senza contare che gli edifici espropriati non vennero, secondo lo spirito della legge, adibiti soltanto a servizi pubblici, ma anche a scopo di speculazione.

Abbiamo la legge del 1875 pel concorso dello Stato nei lavori del Tevere, legge votata a tamburo battente dietro proposta del generale Garibaldi per cui tre ottavi della spesa erano addossati al Comune ed alla Provincia per quanto fosse dichiarata opera di Stato.

Veniamo alla legge di concorso dei 50,000,000, intorno alla quale si è tanto fantasticato.

Con questa legge lo Stato imponeva al comune di Roma 30,000,000 d'opere governative da compiersi in 10 anni, e 20,000,000 d'opere edilizie comunali da compiersi in 20 anni.

Orbene, quando il comune di Roma aveva già nel 1889 sorpassato i 24,000,000 per opere governative, ed impegnati 6,000,000, non aveva ritratto che 20,000,000 dei 2,000,000 all'anno che gli spettavano per questo concorso dei 50 milioni.

Da questa legge si è venuti a quella della garanzia del prestito, legge che il mio egregio amico